



Milano o Roma pari sono, purch  siano a punti

Descrizione

I ricorrenti lamentavano che, sebbene la sentenza impugnata fosse stata emessa dopo il consolidamento dell'indirizzo della Cassazione a favore di un "sistema a punti" e l'adeguamento del Consiglio Giudiziario di Milano, che aveva adottato la tabella del giugno 2022, indicata dalla Suprema Corte come "scelta necessaria nell'ambito della discrezionalità del giudice", la Corte d'Appello si era limitata a considerare che al momento della decisione del Tribunale non era ancora intervenuto l'adeguamento della tabella milanese. Il giudice del secondo grado, invece, per essere investito di tutta la critica inerente al motivo e dovendo far ricorso a un criterio "a punti", avrebbe dovuto applicare la tabella vigente al momento della decisione e non quella dell'epoca della decisione del primo grado.

La Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2025 n. 282572) ha ritenuto inammissibile il ricorso, poich  la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Ed invero per il Collegio: *la Corte d'Appello ha sottolineato come la **liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba essere effettuata in base a un "sistema a punti" basato su estrazione del valore medio del punto dai precedenti, modularit  ed elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (et  della vittima, et  del superstite, grado di parentela, convivenza), nonch  indicazione dei relativi punteggi, con la possibilit  di applicazione dei correttivi in ragione del singolo caso, al fine di assicurare una liquidazione pi  accurata e proporzionale***

• *La corte marciara ha poi aggiunto che l'applicazione da parte del Tribunale della tabella romana in un momento in cui risultava vigente, ancora per pochi mesi, il diverso sistema a fasce precedentemente elaborato dal Tribunale e gi  oggetto di pesanti critiche, non solo non costituisce vizio sul piano logico-giuridico, ma nemmeno integra una scelta interpretativa priva di motivazione adeguata, rappresentando piuttosto **l'attuazione della facolt  che compete al giudice di adottare il criterio di quantificazione del danno che garantisca una liquidazione equa e maggiormente adatta alla fattispecie propria del danneggiato***. Dopo aver richiamato Cass. 10579/2021, la Corte d'Appello ha precisato che (n)essuna compiuta



critica al ragionamento del Tribunale si rinviene nell'appeallo principale, essendosi limitati gli appellanti a pretendere l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.

La Corte d'Appello nel confermare l'applicazione della tabella romana per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (v., Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300; 10 novembre 2021, n. 33005; 23 giugno 2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009; 28 febbraio 2023, n. 5948, a cui adde Cass., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2239; Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n. 13701; Cass., sez. III, 6 marzo 2025, n. 6026). Questa Corte ha affermato che «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo **un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti**», che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, **l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti**, tra le quali, indefettibilmente, **l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella**» (v. Cass. 10579/2021, cit., nonché Cass., 33005/2021, cit., che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema **a punti**).

L'indicazione del giudice di legittimità in favore di un sistema di liquidazione equitativa del danno **a punti** ha poi indotto l'Osservatorio della Giustizia civile di Milano (erroneamente i ricorrenti evocano il Consiglio Giudiziario di Milano) a varare il 29 giugno 2022 i nuovi **Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti** Edizione 2022, che, come chiarito dagli estensori del documento, non costituiscono nuove tabelle, ma le stesse tabelle milanesi **integrate con un sistema a punti**, con previsione di un cap con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.

È stato in seguito sostenuto da questa Corte che **le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione a forbice) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione**» (v. Cass., 37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540). Cass. 37009/2022 ha poi chiarito che **non è mai stato, e non è a tutt'oggi compito di questa Corte in tema di distinzione, che allarma autorevole dottrina tra merito e controllo della motivazione procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di**



quantificazione del danno rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più¹, formulare l'auspicio nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore della costruzione di una tabella unica nazionale, all'esito di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio ed alla elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale (parag. 5.6). La decisione della Corte d'Appello, pertanto, ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che il motivo esponga elementi in grado di mutarlo.

Il Collegio osserva poi che: *sul tema del danno da perdita del rapporto parentale al momento della decisione resa dalla Corte d'Appello non esisteva (e non esiste neppure oggi) una indicazione per l'applicazione preferenziale dell'una o dell'altra tabella, tanto più¹ che non in sede di appello (v. sentenza impugnata da riga 10 a riga 13), non in questa sede, risulta dedotta alcuna violazione dei parametri prescelti, che costituiscono il vincolo all'esercizio del potere discrezionale ex art. 1226 cod. civ. In questo contesto, non è pertinente il richiamo, contenuto nella memoria illustrativa dei ricorrenti, a Cass., sez. III, 29 maggio 2025, n. 14285, che ha confermato l'orientamento espresso da Cass., sez. III, 19 settembre 2024, n. 25213. In tale ultima pronuncia, in continuità con i su indicati principi, è stato statuito che **in presenza di una liquidazione compiuta utilizzando il precedente sistema a forbice, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle a punti, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e allegghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò² stesso, un risultato più¹ favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata**. Non tantomeno rileva che Cass. 6026/2025 (cit.), nel far riferimento a un sistema a punti, abbia richiamato le tabelle milanesi, posto che nella vicenda trattata il giudice di secondo grado aveva continuato ad applicare il sistema a forbice, ritenendo che esso corrispondesse alle tabelle del Tribunale di Milano del 2022, quando invece esse erano state modificate.*

Categoria

1. Legal

Data di creazione

31 Ott 2025